

*Sottrazione internazionale e giudizio dinanzi al Tribunale ordinario: rapporti*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 -31 marzo 2014 (Pres. Servetti, rel. Buffone)

**SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE - REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 – CONV. AJA 25 OTTOBRE 1980 – PROCEDIMENTO ORDINARIO - RAPPORTI**

*Nel caso di sottrazione/mancato rientro di minore, il regolamento 2201/2003 prevede l'applicazione del "diritto speciale" contenuto nella convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (legge ratif. 64/94): le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980. E', pertanto, ammissibile una tutela ex art. 316 comma IV, 337-bis c.c. solo nell'ipotesi in cui le sopraccitate regole non siano applicabili "in concreto" per essere stato il minore condotto in uno Stato non sottoscrittore della Convenzione dell'Aja (Trib. Milano, sez. IX, 19 marzo 2014, con riguardo alla Russia); nel caso, invece, di Stato Membro della Convenzione è da escludere l'utilizzo di strumenti di tutela interni diverso da quello tipizzato dalla l. 64/94 (Trib. Milano, sez. IX, 6 febbraio 2014, con riguardo al Brasile). Nei casi di sottrazione cd. attiva, il Dicastero italiano ha una competenza "diretta" se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla succitata Convenzione e/o non è destinatario del Reg. 2201/2003; mentre ha una competenza sussidiaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce ai testi normativi sopra indicati.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

D E C R E T O

DD (cittadino italiano, nato il ... 1981) e CC (cittadina tedesca, nata a .. in Germania, il .. .. 1992) sono genitori della minore ..., nata in Milano il .. 2012. Nel mese di dicembre 2013, la famiglia si recava in Germania, pianificando il rientro il 15 gennaio 2014 per poi tornare in Germania l'1 febbraio 2014. Accadeva, però, che la resistente, al termine del periodo concordato di permanenza in Berlino, manifestava il proprio dissenso a fare rientro in Italia dichiarando di volere trattenersi in Germania. Il ricorrente, pertanto, rientrava in Italia con l'accordo che, il 24 febbraio 2014, avrebbe potuto incontrare la figlia in Germania. Il 24 febbraio 2014, a .., la madre, però, opponeva resistenze ai tempi di frequentazione tra padre e figlia. Con ricorso depositato in data 26 marzo

2014, il ricorrente chiedeva l'affido esclusivo della minore a sé, il collocamento della stessa presso la sua dimora e residenza in Italia e restrizioni al diritto di visita della madre, da regolarsi esclusivamente nel territorio italiano.

La domanda non è ammissibile.

Va premesso che, là dove i genitori (come nel caso di specie) siano d'accordo per il trasferimento (anche temporaneo) del minore in altra dimora, diversa da quella di residenza anagrafica, non si configura una ipotesi di sottrazione di minore ma, dove sia allegato l'accordo dei genitori per il rientro della prole nella residenza anagrafica (accordo inottemperato), si può ipotizzare la fattispecie di mancato rientro del minore. La specifica ipotesi concernente il rientro del minore trova una sua precipua regolamentazione, in punto di giurisdizione, nell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 ed essa prevede, sostanzialmente, l'applicazione delle regole internazionali di cui agli artt. 2 – 8 del medesimo regolamento. Tuttavia, in questo caso, è lo stesso regolamento a prevedere l'applicazione del "diritto speciale" contenuto nella convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (ratificata dall'Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64). Ebbene, sulla scorta delle regole giuridiche previste, a livello europeo, nell'ipotesi di sottrazione internazionale di minori o mancato rientro, «le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980» e la fase giurisdizionale è di competenza del Tribunale per i Minorenni (art. 7 l. 64/1994); sempre il Tribunale per i Minorenni è competente per le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 (art. 5 l. 64/1994). Questo Tribunale ha ritenuto ammissibile una tutela ex art. 316 comma IV, 337-bis c.c. solo nell'ipotesi in cui le sopraccitate regole non fossero applicabili per essere stato il minore condotto in uno Stato non sottoscrittore della Convenzione dell'Aja (Trib. Milano, sez. IX, 19 marzo 2014, con riguardo alla Russia); nel caso, invece, di Stato Membro della Convenzione ha escluso l'utilizzo di strumenti di tutela interni diverso da quello tipizzato dalla l. 64/94 (Trib. Milano, sez. IX, 6 febbraio 2014, con riguardo al Brasile). Infatti, nei casi di sottrazione cd. attiva, il Dicastero italiano ha una competenza "diretta" se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla succitata Convenzione e/o non è destinatario del Reg. 2201/2003; mentre ha una competenza sussidiaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce ai testi normativi sopra indicati. In caso di competenza sussidiaria, la competenza diretta è dell'Autorità Centrale Italiana (il Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia) e la procedura rimediale è scansionata da un regime legale certo e condiviso dallo Stato di provenienza del minore e da quello in cui il minore stesso è stato condotto o permane contro la volontà del genitore. Ne consegue che, nei casi rientranti nell'ipotesi da ultimo considerata, il regime di protezione del minore è realizzato attraverso strumenti di intervento specifici: la segnalazione alla DGIT affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari; il ricorso

all'Autorità Centrale (che ha sede al Ministero della Giustizia, via Giulia n. 131, Roma). Ebbene, la Germania ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 1980, entrata in vigore nel territorio tedesco in data 1 dicembre 1980. Per la Germania, l'autorità centrale è radicata presso il ministero federale di Giustizia.

Per le considerazioni svolte, il ricorso introduttivo del procedimento non è ammissibile poiché tende ad eludere l'applicazione delle norme tipiche ex lege e degli strumenti previsti ad hoc per l'ipotesi di minori contesi in procedimenti di sottrazione o mancato rientro. L'urgenza della situazione suggerisce una declaratoria di inammissibilità del piano, essendo superflua la comparizione delle parti, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013).

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara la inammissibilità del ricorso

SI COMUNICHI

Milano, 26 marzo 2014

(depositato in data 31 marzo 2014)